



COMUNE DI BASELICE

Provincia di Benevento

Originale

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. **10** del **23/03/2018**

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2018.

=====

L'anno **duemiladiciotto** il giorno ventitré del mese di marzo alle ore 19:05 nella Casa Comunale, su invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione *ordinaria* e in seduta pubblica di prima convocazione con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
1)	CANONICO Domenico	X	
2)	FERRO Giuseppe	X	
3)	BRANCACCIO Salvatore	X	
4)	PAOLOZZA Rocco	X	
5)	MASCIA Isidoro	X	
6)	ZEOLLA Romano	X	
7)	PAOLOZZA Adelina	X	
8)	COLUCCI Raffaella	X	
9)	MADDALENA Massimo	X	
10)	DEL VECCHIO Antonio	X	
11)	BRUNETTI Leonardo	X	
		11	0

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Pietro Mariano Inglese, il quale redige il presente verbale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.267/2000.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'unità proposta di deliberazione concernente l'oggetto, che corredata dai pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione e proposta del Sindaco;

Uditi gli interventi del dibattito svoltosi;

Vista l'istruttoria;

Vista la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile Finanziario;

Atteso che sussistono i presupposti tecnico – giuridici e di fatto per l'emanazione del presente provvedimento;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa riportate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a votare sulla proposta del Responsabile Finanziario di conferma e determinazione dell'aliquote relative all'IMU anno 2018;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore, ai sensi dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Proceduto alla votazione

con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente:

Presenti 11 - Favorevoli 7 – Contrari 3 (Maddalena Massimo, Brunetti Leonardo, Del Vecchio Antonio) – Astenuti 1 (Paolozza Rocco), espressi per alzate di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, di:

- di confermare le tariffe vigenti e stabilire le aliquote **(x mille)** relativa all'anno **2018** nelle seguenti misure:

ALIQUTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	4,0
Altri immobili	7,6
Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1	10,6
Fabbricati rurali strumentali	Esenti

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8, A/9 nell'importo di € 200,00;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta relativa all'I.M.U. dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati :

ACCONTO 16/06/2018 SALDO 16/12/2018

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

- **Con successiva** votazione con voti Favorevoli 7; Contrari 3 (Maddalena Massimo, Brunetti Leonardo, Del Vecchio Antonio) – Astenuti 1 (Paolozza Rocco), dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI BASELICE
PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Proposta n. 03

del 05/02/2018

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2018.
--

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, così come inserito dall'art. 1, comma 53, Legge n. 208/2015, secondo cui l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del suddetto comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che la predetta agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che i comuni, a partire dall'anno 2015, possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) la TASI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di avvalersi/non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la delibera C.C. n. 15 del 31/03/2017 con la quale venivano stabilite e determinate le tariffe e detrazioni Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2017;

VALUTATA l'esigenza di dover procedere alla conferma delle tariffe vigenti, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario del bilancio dell'Ente, ed evitare l'aumento della pressione fiscale e tributaria a carico dei nuclei familiari residenti, in considerazione delle condizioni di crisi della finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che dispone il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

- di confermare le tariffe vigenti e stabilire le aliquote (**x mille**) relativa all'anno **2018** nelle seguenti misure:

ALIQUOTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	4,0
Altri immobili	7,6
Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1	10,6
Fabbricati rurali strumentali	Esenti

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8, A/9 nell'importo di € 200,00;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta relativa all'I.M.U. dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati :

ACCONTO **16/06/2018** **SALDO** **16/12/2018**

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to dott. Michele Ferro

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
f.to Dott. Domenico Canonico

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese

=====

Il sottoscritto esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Michele Ferro

=====

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Michele Ferro

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 30 MAR 2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Orazio Pettorossi

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che, a norma dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese